

**DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 2025**  
**199/2025/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA, RECANTE LE  
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO 2024-  
2029, PROPOSTO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI RAGUSA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1338<sup>a</sup> riunione dell'8 maggio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR), avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come

- successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica”;
  - la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per

il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);

- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore Iblea Acque S.p.A., trasmessi in data 8 gennaio 2025 – come da ultimo integrati in data 24 aprile 2025 – dall’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l’equilibrio*

*economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- per quanto di interesse in questa sede, con la citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha mantenuto la previsione di specifiche misure per il superamento del *water service divide*, aggiornando la disciplina dello schema di convergenza (introdotta nel MTI-3), a cui è possibile far ricorso al verificarsi di rinnovate condizioni (enucleate all'articolo 10), con la finalità di accompagnare i processi di razionalizzazione gestionale in atto e di promuovere - nell'ambito delle competenze della medesima Autorità - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio;
- nello specifico, al comma 2.1 del MTI-4, l'Autorità ha individuato, tra le regole tariffarie applicabili per il quarto periodo regolatorio, oltre a quelle riconducibili alla matrice di schemi regolatori (applicabile ove il soggetto competente sia in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio), anche quelle relative allo schema regolatorio di convergenza, recante regole semplificate (per un arco di tempo limitato e predefinito) per le gestioni caratterizzate da perduranti carenze negli atti e nei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di quantificare le componenti di costo nei termini di cui all'articolo 32 del MTI-4 e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni;
- il citato articolo 32 del MTI-4 dispone che:
  - l'accesso allo schema regolatorio di convergenza avvenga previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2024-2029, al termine del quale troverà applicazione la matrice di schemi regolatori (comma 32.3);

- l'istanza di cui sopra (da presentarsi entro i termini previsti per la trasmissione dello schema regolatorio, ossia entro il 30 aprile 2024) debba contenere la seguente documentazione (comma 32.4):
  - o una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
  - o in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d'ambito, la presentazione di un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno;
- lo schema regolatorio di convergenza provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, con regole di computo differenziate a seconda che:
  - il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico di cui al comma 18.2 del MTI-4 elaborato dall'Autorità) del “*costo operativo stimato*” (comma 32.6, lett. *a*) e lett. *b*), del MTI-4). In tal caso, il comma 32.7 del MTI-4 prevede che il limite di crescita del moltiplicatore tariffario  $\vartheta^a$  sia determinato in ragione del “*fattore di aggregazione*”  $\alpha$ , nonché del “*fattore di incremento*”  $Y$  (che, per ciascuna delle annualità del periodo di applicazione, assume il valore definito dall'Autorità in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente);
  - il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo (comma 32.6, lett. *c*), del MTI-4). In tal caso, il successivo comma 32.8 esplicita:
    - o la regola di calcolo standardizzata per il computo del vincolo ai ricavi del gestore,  $VRG_{conv}^a$ , che tiene conto: *i*) dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del *Cluster A* della matrice di cui al comma 18.1 del MTI-4 (pari a 74 €/ab), incrementato del 10%; *ii*) della componente  $Capex_{conv}^a$  (costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza) posta pari a  $16\% * CO_{conv}^S$ ;
    - o la previsione in base alla quale, una volta determinato il valore del  $VRG_{conv}^a$  di cui al precedente alinea, tenuto conto dei vincoli del TICSÌ di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il soggetto competente determina la coerente articolazione dei corrispettivi, in termini di ricavi attesi, con la precisazione che, in caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi;
- ai sensi del comma 32.9 del MTI-4, la valorizzazione del “*fattore di incremento*”  $Y$  presuppone una serie di obblighi (di qualità tecnica, di qualità contrattuale, di misura, di corretta tenuta di registri tecnico-contabili, di articolazione tariffaria all'utenza e di programmazione degli interventi) espressamente cadenzati dall'Autorità nei sei anni di applicazione dello schema regolatorio di convergenza, fatta salva la facoltà per

l'Ente di governo di proporre – ai sensi di quanto previsto al comma 32.10 del MTI-4 – motivata istanza per una diversa allocazione temporale degli obblighi in parola;

- a norma del comma 32.11 del MTI-4, ove fosse riscontrato il mancato assolvimento di uno o più degli obblighi di cui al precedente alinea, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura per la raccolta dei dati ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029 ai sensi della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, e sono state fornite (rendendo disponibile una specifica modulistica tipizzata, da utilizzarsi – per quanto di pertinenza – anche nel caso di ricorso allo schema di convergenza) indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi della deliberazione e della determina sopra richiamate, l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa ha trasmesso, in data 8 gennaio 2025, lo schema regolatorio di convergenza (rinvenendone i presupposti sopra richiamati) recante le predisposizioni tariffarie, per il periodo 2024-2029, relative al gestore Iblea Acque S.p.A. (indicato quale “*gestore unico d’ambito affidatario del servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ATO 4 Ragusa subentrato nel corso del 2023 nella gestione di 11 comuni su 12 dell’Ambito*”, restando ancora non gestito il Comune di Vittoria);
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, ai sensi di quanto previsto al comma 32.4 del MTI-4 ha:
  - enucleato le seguenti principali criticità infrastrutturali rinvenibili nel territorio di pertinenza:
    - imperfetta conoscenza delle infrastrutture del servizio idrico integrato;
    - inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione e distribuzione, nonché insufficienza quantitativa del sistema delle fonti;
    - incompletezza della procedura di controllo della qualità dell'acqua;
    - vetustà degli strumenti di misura (misuratori d'utenza, misuratori sui serbatoi, misuratori alle fonti di approvvigionamento e misuratori di sistema nella distribuzione), ovvero carenza degli stessi;
    - non completa copertura della rete di raccolta delle acque reflue e del servizio di depurazione (con particolare riferimento a taluni agglomerati disposti lungo la fascia costiera), nonché vetustà e inadeguatezza delle infrastrutture fognarie da gestire;

- presenza di impianti di depurazione non adeguati alla normativa vigente;
- indicato il fabbisogno di investimenti necessario ad avviare il superamento delle predette criticità, esplicitando, in particolare, i seguenti interventi:
  - ricognizione di tutte le fonti di approvvigionamento e opere di riqualificazione e messa in sicurezza delle sorgenti e dei pozzi;
  - realizzazione di nuovi acquedotti e rifacimento di quelli esistenti, nonché adeguamento delle opere e degli impianti ad essi connessi;
  - attivazione completa della procedura di controllo della qualità dell'acqua e subentro ai Comuni nella gestione delle analisi dei controlli interni;
  - installazione di misuratori e sostituzione di quelli vetusti, nonché attivazione di un sistema di telecontrollo;
  - ripristino delle opere fognarie in cattivo stato e adeguamento degli impianti di sollevamento;
  - superamento delle procedure di infrazione afferenti alla gestione delle acque reflue (per mancanza di collettamento ed adduzione dei reflui negli impianti di depurazione e/o carenza di idoneo trattamento depurativo), con la presa in gestione da parte di Iblea Acque S.p.A. di alcuni interventi in capo al Commissario Unico per la depurazione;
- con riguardo al programma di impegni di cui al citato comma 31.4 – richiesto per i casi di processi di aggregazione avviati ai fini della gestione unica di ambito – l'Ente di governo ha indicato le modalità di completamento del processo intrapreso, precisando che, da ultimo, *“nel 2025 si prevede l'ingresso del Comune di Vittoria nel perimetro del gestore”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nella Relazione di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa ha esplicitato che il gestore Iblea Acque S.p.A. non dispone né di dati tariffari né di dati di costo, rinvenendosi dunque la casistica di cui al comma 32.6, lett. c), del MTI-4;
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha provveduto a determinare, comunque in coerenza con il perimetro di operatività del gestore, il valore del vincolo ai ricavi del gestore  $VRG_{conv}^a$  (come riportato nell'*Allegato A* al presente provvedimento) in ragione di una quantificazione delle componenti  $CO_{conv}^S$  e  $Capex_{conv}^a$  ai sensi di quanto previsto dal comma 32.8 del MTI-4;
- inoltre, il competente Ente di governo dell'ambito ha evidenziato che, tenuto conto dei criteri recati dal TICSÌ di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, è stata già *“determinata una struttura dei corrispettivi che, sulla base delle stime effettuate dal gestore, risulta coerente con il VRG di convergenza”*, tuttavia ritenendo di *“dovere procedere ad una prima verifica dei ricavi attesi nei primi mesi del 2025 e ad una modifica del[l]’articolazione ai sensi del] TICSÌ sulla base dei dati di consumo raccolti”*;
- peraltro, è stato presentato all'Autorità l'impegno ad assolvere il seguente calendario

di obblighi (secondo l'allocazione temporale di cui al comma 32.9 del MTI-4):

- per il primo anno, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:
  - o ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
  - o adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'articolo 22 della RQTI;
  - o raggiungimento della conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'articolo 21 della RQTI;
- per il secondo anno, l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/IDR;
- per il terzo anno, corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio;
- per il quarto anno, revisione completa della struttura dei corrispettivi, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR), nonché registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
- per il quinto anno, svolgimento del monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché raggiungimento della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'articolo 20 della RQTI;
- per il sesto anno, predisposizione di un programma degli interventi redatto in coerenza con il contenuto minimo e le indicazioni metodologiche definite dall'Autorità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

**RITENUTO CHE:**

- per il gestore Iblea Acque S.p.A. di cui all'*Allegato A* siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, secondo quanto disposto – nell'ambito della disciplina di accesso allo schema

regolatorio di convergenza – dal comma 10.2 della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché dal comma 2.1, lett. b), e dall’articolo 32 del MTI-4;

- in esito alla valutazione dello schema regolatorio di convergenza trasmesso dall’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni da ultimo richiamate;
- le modalità di recepimento dei criteri sottesi alla definizione dello schema regolatorio di convergenza relativo al richiamato gestore appaiano adeguate a promuovere il superamento progressivo delle condizioni di *water service divide*, favorendo il miglioramento dei profili di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché il raggiungimento degli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio

### **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2029 considerato dal MTI-4, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo schema regolatorio di convergenza, di cui al comma 10.2 della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché al comma 2.1, lett. b), e all’articolo 32 del MTI-4, proposto dall’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, per il gestore Iblea Acque S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare quale valore massimo del vincolo ai ricavi del gestore, ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, il valore del  $VRG_{conv}^a$  riportato nell’*Allegato A*, per ciascuna annualità del periodo 2024-2029, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

8 maggio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*